

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 911/ASURDG DEL 18/12/2013**

Oggetto: Contenzioso con il Sig. A.L.. Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare la definizione del contenzioso pendente tra le parti Sig. A.L., Regione Marche, Assitalia e ASUR Marche nelle modalità e con le condizioni di cui all'allegata scrittura privata e che di seguito si riportano in sintesi:
 - con la sottoscrizione della transazione il Sig. A.L. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa presente e futura, in qualsiasi sede spiegata nei confronti delle parti convenute, con riferimento ai fatti oggetto di causa e di non aver più nulla a pretendere nei confronti delle medesime, rispetto alle quali rinuncia ad ogni diritto presente e futuro;
 - l'ASUR e le altre parti convenute accettano la rinuncia proposta dall'attore e rinunciano alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Appello;
 - il ricorso per Cassazione proposto dall'attore, non iscritto al ruolo generale, viene abbandonato, anch'esso a spese compensate;

2. di delegare all'uopo e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, conferendogli espresso potere di conciliare e transigere la controversia e per l'effetto di sottoscrivere l'atto di transazione, il Direttore dell'Area Vasta n. 5 Dott. Giovanni Stroppa;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 3 pagine di allegati in formato cartaceo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo)

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di procedura civile

Premesso che:

Nel gennaio del 1998 il Sig. A.L. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), rappresentato e difeso dall'Avv. Osiride Luzi del Foro di Ascoli Piceno, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la ASL n. 13 al fine di ottenere il risarcimento di presunti danni subiti in occasione di un ricovero effettuato nel gennaio 1992 presso l'Ospedale Mazzoni.

L'azienda si è costituita in giudizio prima con l'Avv. Italo De Luca, responsabile dell'Ufficio Legale e successivamente dopo la cessazione dal servizio di questi, dall'Avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno, al quale è stato conferito mandato con delibera dell'ASL n. 13 n. 204 del 16.02.2001.

Poiché l'Ente sanitario all'epoca dei fatti oggetto di giudizio era assicurato per la RCT con l'INA Assitalia, l'Avv. De Luca ha convenuto in giudizio detta Compagnia a garanzia.

Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 243 del 24.03.2005 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL, compensando tuttavia le spese di giudizio.

Con atto di citazione notificato il 09.05.2006 al procuratore dell'Azienda, il Sig. A.L. ha citato in giudizio l'ASUR, l'Ina Assitalia e la Regione Marche, quale ente successore della USL n. 24, dinanzi alla Corte di Appello di Ancona al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza di 1° grado.

Anche nel giudizio di appello, l'azienda è stata difesa dall'Avv. Domenico De Angelis, al quale è stato conferito mandato difensivo con determina n. 92 del 23.05.2006 del Direttore della Zona Territoriale n. 13, Dr. Mauro Marabini.

Con sentenza n. 484 del 19.07.2012, la Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione promossa dal Sig. A.L. nei confronti dell'ASUR e dell'Assitalia, mentre ha dichiarato inammissibile l'appello nei confronti della Regione Marche. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere alle parti le spese del giudizio, liquidate per l'ASUR in complessivi € 8.048,38 oltre accessori di legge, per l'Assitalia in €

7.000,00 oltre accessori per l'Assitalia ed infine in € 5.500,00 oltre accessori per la Regione Marche
Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 in data 19.09.2012 prot. n. 45697, l'Avv. De Angelis ha riferito di aver inviato al procuratore del Sig. A.L. richiesta di pagamento delle spese legali che però era rimasta senza riscontro.

Successivamente, con nota del 21.12.2012 (Prot. Area Vasta n. 5 n. 61134 del 24.12.2012), l'Avv. Osiride Luzi, nell'interesse del Sig. A.L., ha comunicato l'intenzione del suo assistito di chiudere il contenzioso con rinuncia alla proposizione di qualsiasi gravame, all'unica condizione della integrale compensazione tra le parti delle spese di causa di cui alla sentenza della Corte di Appello.

Nella nota l'Avv. Luzi ha evidenziato le condizioni in cui versa il proprio assistito, che rendono estremamente oneroso per lo stesso provvedere al rimborso alle parti del giudizio di appello le spese legali: invalido al 100%, ospite di una struttura socio educativa riabilitativa, di cui paga la retta mediante due modeste pensioni, una di invalido civile e l'altra da commercialista (€ 11.700,00 con soli 12 annidi iscrizione).

Con nota dell'AV5 prot. n. 7761 del 12.2.2013, è stato chiesto all'Avv. Domenico De Angelis, alla luce di quanto segnalato dall'Avv. Luzi, un parere in merito all'opportunità di intraprendere azioni legali nei confronti del Sig. A.L. per il recupero delle spese legali.

In riscontro alla predetta richiesta, l'Avv. De Angelis, con nota prot. n. 11925 del 7.3.2013, ha rappresentato la possibilità di procedere al recupero delle spese legali pari a complessivi € 11.586,10 comprensiva di oneri:

- mediante pignoramento della pensione, nella misura di un quinto della parte eccedente la pensione sociale minima, pari a circa € 500,00 mensili. Il legale ha quindi evidenziato che i tempi dell'azione sarebbero comunque lunghi stante il piccolo importo che il Giudice delle Esecuzioni presumibilmente assegnerebbe in considerazione dell'entità della pensione (€ 11.700,00). Inoltre la procedura dovrà svolgersi dinanzi al Tribunale di Roma, sede dell'ente erogatore del trattamento pensionistico, con i conseguenti maggior costi, tenuto conto della necessità di domiciliazione presso uno studio di Roma;
- mediante pignoramento immobiliare, previa verifica della proprietà di immobili in capo al debitore. In tale ipotesi le spese procedurali a carico dell'ASUR sarebbero pari ad € 175,00 per l'atto di precetto € 630,00 per l'esecuzione immobiliare oltre spese vive documentabili e al compenso forfettario nella misura del 10%. Anche in relazione a tale procedura, l'Avv. De Angelis ha evidenziato che " ... i tempi sarebbero molto lunghi e che le spese vive per l'eventuale esecuzione immobiliare sono molto

consistenti (trascrizioni, certificati, compenso del professionista delegato alle eventuali vendite, del custode ecc.) e le vendite all'asta sono in questo periodo piuttosto rare – stante la notoria situazione del mercato immobiliare, ancora di più se l'eventuale proprietà fosse non esteso ad un intero immobile ma ad una quota indivisibile – e comunque avvengono a prezzi notevolmente ridotti a quelli di stima”.

Con nota dell'AV5 prot. n. 41815 del 12.9.2013, è stato chiesto all'Avv. De Angelis di integrare la precedente relazione precisando i costi per la costituzione nell'eventuale giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione prospettato dall'Avv. Luzi nella nota del dicembre 2012.

Con nota del 16.9.2013 (prot. Area Vasta n. 5 n. 42304 del 17.9.2013), l'Avv. Domenico De Angelis ha formulato un preventivo di massima per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, determinato in base al DM 140/2012, di € 5.000,00 oltre CAP ed IVA oltre € 1.000,00 per le spese di domiciliazione. In merito all'ipotizzato giudizio per cassazione, l'Avv. De Angelis ha altresì fatto presente che “ ... il rischio di una eventuale soccombenza sussiste come in ogni controversia giudiziaria stante anche la possibilità di mutamenti giurisprudenziali o normativi incidenti sulle situazioni non ancora definite”.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 49446 del 25/10/2013, l'Avv. De Angelis ha comunicato di aver ricevuto, in qualità di procuratore dell'Azienda Sanitaria, la notifica da parte del Sig. A.L. del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 484 del 19.07.2012 della Corte di Appello, precisando che il termine per la proposizione del contro ricorso da parte dell'ASUR scade il 27.11.2013.

Con nota prot. dell'Area Vasta n. 5 n. 50937 del 5.11.2013, l'Avv. Osiride Luzi ha reiterato la proposta di definizione del contenzioso con rinuncia del proprio assistito al ricorso notificato e quindi all'eventuale risarcimento del danno, determinato per la parte non patrimoniale secondo le Tabelle del Tribunale di Milano in circa un milione di Euro, previa la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 51001 del 6.11.2013, l'Avv. Paolo Costanzi, Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha rappresentato la disponibilità dell'Ente a definire la vertenza alle condizioni proposte dalla controparte, previa approvazione da parte della Giunta Regionale.

Analoga comunicazione è stata formulata dall'Avv. Mario Cataldi per conto dell'Assitalia, con nota pervenuta all'Area Vasta n. 5 in data 7.11.2013 (prot. n. 51226).

La proposizione del ricorso alla Corte di Cassazione induce a compiere attente valutazioni in merito all'opportunità di coltivare ulteriormente il contenzioso che oppone l'amministrazione al Sig. A.L., tenuto conto della disponibilità di controparte ad abbandonare il giudizio e di quanto riferito dall'Avv.

Domenico De Angelis nelle richiamate note del 7.3 e del 16.9.2013, tenuto conto dell'alea del giudizio pendente conseguente ai possibili mutamenti di indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione. E' da tenere altresì in debito conto che le ingenti somme dovute dal Sig. A.L. alle parti del giudizio di secondo grado e la situazione reddituale del medesimo (sarebbe pignorabile la sola pensione erogata dalla Cassa Commercialisti) rendono assai difficoltoso il recupero delle spese legali da parte dell'ASUR, recupero che comunque avverrebbe in concorso con la Regione Marche e con l'Assitalia, anche loro interessati a conseguire la rifusione delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello.

A quanto sopra deve aggiungersi che l'ente dovrebbe anticipare le spese per la procedura mobiliare presso il Tribunale di Roma: ma vi è di più in quanto l'Azienda dovrà comunque provvedere alla costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo gli oneri precisati dall'Avv. De Angelis nella nota prot. 42304/2013 (€ 6.000,00 oltre CAP ed IVA).

Le considerazioni sopra espresse unitamente alla volontà manifestata dalle altre parti del giudizio, Regione Marche e Assitalia, di transigere la vertenza, rendono opportuno per l'amministrazione aderire alla proposta transattiva formulata dall'Avv. Osiride Luzi alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2), condizioni che di seguito si riportano in sintesi:

- Con la sottoscrizione della transazione il Sig. A.L. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa presente e futura, in qualsiasi sede spiegata nei confronti delle parti convenute, con riferimento ai fatti oggetto di causa e di non aver più nulla a pretendere nei confronti delle medesime, rispetto alle quali rinuncia ad ogni diritto presente e futuro;
- l'ASUR e le altre parti convenute accettano la rinuncia proposta dall'attore e rinunciano alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Appello;
- il ricorso per Cassazione proposto dall'attore, non iscritto al ruolo generale, viene abbandonato, anch'esso a spese compensate.

Per quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare la definizione del contenzioso pendente tra le parti Sig. A.L., Regione Marche, Assitalia e ASUR Marche nelle modalità e con le condizioni di cui all'allegata scrittura privata e che di seguito si riportano in sintesi:

- con la sottoscrizione della transazione il Sig. A.L. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa presente e futura, in qualsiasi sede spiegata nei confronti delle parti convenute, con riferimento ai fatti oggetto di causa e di non aver più nulla a pretendere nei confronti delle medesime, rispetto alle quali rinuncia ad ogni diritto presente e futuro;
 - l'ASUR e le altre parti convenute accettano la rinuncia proposta dall'attore e rinunciano alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte di Appello;
 - il ricorso per Cassazione proposto dall'attore, non iscritto al ruolo generale, viene abbandonato, anch'esso a spese compensate;
2. di delegare all'uopo e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, conferendogli espresso potere di conciliare e transigere la controversia e per l'effetto di sottoscrivere l'atto di transazione, il Direttore dell'Area Vasta n. 5 Dott. Giovanni Stroppa (all. n. 2);
 3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
 4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Coll.re Amm.vo DS Titolare P.O.
(Dott. Francesco Tomassetti)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento

IL DIRETTORE U.O.C.
SEGRETERIA di DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto

IL DIRIGENTE

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

- 1) allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente
- 2) scrittura privata di transazione